



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente, relatore
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna Peta	Componente

nella Camera di consiglio del 29 settembre 2022;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, il quale prevede, al comma 1, l'esame dei rendiconti degli enti locali da parte delle Sezioni regionali di controllo, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

VISTO il comma 3 del medesimo art. 148-bis, che prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica precedente emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, specificando tempi e modalità delle successive misure correttive da adottarsi da parte dell'ente per rimuovere le irregolarità rilevate e ripristinare gli equilibri di bilancio

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 dell'11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **San Vincenzo (LI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

VISTE le Osservazioni del Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria condotta sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 30 agosto 2022 (prot. n. 6685 in pari data);

VISTE le deduzioni trasmesse dall'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., con nota del 6 settembre 2022 (ricevuta dalla Sezione in pari data, prot. 6892);

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

UDITO il relatore, cons. dott. Francesco Belsanti;

FATTO E DIRITTO

Il magistrato istruttore, nell'ambito dell'attività di controllo-monitoraggio dei rendiconti finanziari degli Enti locali, ha provveduto ad esaminare gli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di San Vincenzo (LI)** rappresentati nei rendiconti approvati dall'Ente, nelle relazioni dell'organo di revisione e nei prospetti allegati, nonché le risposte acquisite nel corso dell'istruttoria.

L'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto i dati relativi al risultato di amministrazione e alla sua composizione interna (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), alla capacità di indebitamento dell'ente, al rispetto del saldo di finanza pubblica e alla spesa per il personale. Va precisato che i profili esaminati dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione, né quelli che possono evidenziarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari e che, pertanto, il mancato riscontro degli aspetti che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, il Magistrato istruttore ha ricostruito il quadro finanziario dell'Ente evidenziando con la nota di osservazioni alcune possibili irregolarità relative alla composizione del risultato di amministrazione in ciascuno degli esercizi finanziari esaminati.

In seguito alle controdeduzioni dell'Ente, il quadro finanziario è stato definito con l'emersione di alcune irregolarità, relative alla composizione del risultato di amministrazione che, pur non determinando modifiche sostanziali al risultato di amministrazione determinato dall'Ente, meritano di essere segnalate al fine di orientare correttamente l'attività gestoria dell'Ente per gli esercizi futuri (e fatta salva la necessità di finanziare il disavanzo accertato dall'Ente al termine dell'esercizio 2019).

1. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Rendiconto 2017

La gestione complessiva 2017 approvata dall'Ente ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un risultato formale di amministrazione pari a euro 6.501.922,03. Dedotti i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti, complessivamente quantificati in euro 6.560.603,47, l'Ente ha, però registrato un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di euro 58.681,44.

Sul risultato di amministrazione 2017 ha inciso l'applicazione da parte dell'Ente dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015. Occorre premettere che il Comune di San Vincenzo ha usufruito di una anticipazione di liquidità, concessa da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 e del D.L. 78/2015, per l'importo

complessivo di euro 816.262,78, erogata in due rate di pari importo, in ammortamento la prima dal 31 maggio 2014 e la seconda dal 1° febbraio 2015.

Come emerso dall'esame istruttorio nell'anno di avvio dell'ammortamento l'Ente ha contabilizzato correttamente l'anticipazione ricevuta accantonando in sede di rendiconto un apposito fondo (FAL) di importo pari alla quota dell'anticipazione da restituire al netto della rata annuale pagata nell'esercizio di riferimento, al fine di neutralizzare i potenziali effetti espansivi della spesa corrente derivanti dalla contabilizzazione in entrata dell'anticipazione ottenuta.

Successivamente, in sede di rendiconto 2017, l'Ente, si è avvalso della facoltà del cit. art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, in base al quale *"gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione"*.

L'Ente, però, non ha provveduto a cancellare dal prospetto del risultato di amministrazione il FAL (per un ammontare pari almeno al FCDE determinato dall'Ente) come disposto dalla norma, ma ha registrato l'accantonamento FAL nel risultato di amministrazione (pari a euro 752.264,30) ed ha ridotto di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) calcolato, secondo il metodo semplificato, in euro 5.693.643,87.

La riduzione operata dall'Ente sull'FCDE ha portato quindi a iscrivere a rendiconto 2017 un accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 4.941.379,57.

La Sezione considera l'errore commesso dall'Ente meramente formale ai fini del risultato di amministrazione in quanto il saldo finale in termini di avanzo/disavanzo sarebbe stato identico.

La corretta applicazione della norma, dal punto di vista formale, ha però una valenza sostanziale con riferimento ad un'ulteriore norma applicata dall'Ente al termine dell'esercizio 2019: l'art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019 che ha regolato gli effetti sui bilanci degli enti locali derivanti dal passaggio di calcolo del FCDE dal metodo semplificato (facoltà concessa dai principi contabili sino al rendiconto 2018) al metodo ordinario (obbligatorio a decorrere dal rendiconto 2019).

La norma prevede che *"Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti"*.

Pertanto, ai fini della corretta applicazione del disposto normativo appare necessario ricostruire correttamente il FCDE calcolato con il metodo semplificato; motivo per cui il FCDE 2017 deve essere rideterminato in euro 5.693.643,87.

Risultato di amministrazione	31/12/2017		
	Ente CC 34/2018, modificata con del. CC 53/2019	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	6.501.922,03	6.501.922,03	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2017	4.941.379,57	5.693.643,87	752.264,30

Con le controdeduzioni l'Ente non ha preso posizione sulle argomentazioni prodotte dal magistrato istruttore, ma ha prodotto nuovi valori relativamente al calcolo del FCDE, asserendo di aver fornito in istruttoria dati non corretti, in quanto basati sul calcolo di FCDE per il bilancio di previsione e non sui dati assestati.

Inoltre, i nuovi calcoli forniti dall'Ente sulle entrate derivanti da sanzioni al codice della strada e sui relativi utilizzi mostrerebbero che gli utilizzi per le finalità previste dalla legge sarebbero superiori al 50% previsto dalla legge motivo per cui, sempre secondo l'Ente, la quota vincolata per legge risulterebbe inferiore a quella originariamente registrata con il rendiconto 2017 (pari ad euro 610.814,56 euro, con una riduzione di euro 138.507,20 rispetto all'importo approvato di euro 749.321,76).

Relativamente alle controdeduzioni, la Sezione osserva che i dati forniti dall'Ente sono in realtà gli stessi già inviati nel corso dell'istruttoria ed utilizzati dal magistrato istruttore per le proprie determinazioni, motivo per cui non è possibile giungere ad una nuova determinazione del FCDE a rendiconto 2017.

Quanto alla quota vincolata per legge, la norma indica un valore minimo del 50% delle entrate da CDS da destinare alle finalità specifiche previste dalla stessa lasciando liberi gli enti di destinare anche quote maggiori. Scelta operata dall'Ente e sulla quale esso non può certamente tornare indietro una volta effettuata la spesa e chiuso il rendiconto di riferimento.

Pertanto, relativamente all'esercizio 2017, appare necessario rideterminare il solo FCDE per i motivi sopra ricordati.

Rendiconto 2018

La gestione complessiva 2018 approvata dall'Ente ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un risultato formale di amministrazione pari a euro 7.354.434,85 e, dedotti i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti complessivamente quantificati in euro 7.444.603,09, con un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di euro 90.168,24.

L'esame istruttorio ed i chiarimenti forniti hanno evidenziato la medesima irregolarità relativamente alla determinazione del FCDE ed alla contabilizzazione del FAL. Motivo per cui, ai soli fini della corretta applicazione dell'art. 39-*quater* cit., il FCDE deve essere rideterminato in euro 6.382.482,01 (l'Ente anche per il 2018 ha prodotto le stesse argomentazioni già viste per il 2017 relativamente ai proventi da CDS ed al corretto calcolo del vincolo; per gli stessi motivi sopra esposti, la Sezione ritiene di non accogliere le richieste del Comune di San Vincenzo).

Inoltre, l'esame istruttorio aveva evidenziato una errata determinazione della parte vincolata relativamente ai vincoli derivanti da legge e da principi contabili con una sottostima da parte dell'Ente di euro 149.217,27.

L'Ente, in sede di controdeduzione, ha presentato, però, un nuovo prospetto B/2018 con la rideterminazione dei vincoli di legge e da principi contabili per un ammontare di euro 569.016,29 (inferiore di euro 150.346,57 al vincolo approvato con il rendiconto 2018).

Pertanto, relativamente all'esercizio 2018, appare necessario rideterminare il FCDE per i motivi sopra ricordati, nonché la quota vincolata nei termini indicati dalla tabella sottostante.

Risultato di amministrazione	31 dicembre 2018		
	Ente CC 37/2019, modificata con del. CC 53/2019	Saldi rideterminati dal M.I.	differenze
	7.354.434,85	7.354.434,85	-
PARTE ACCANTONATA	6.531.458,27	7.264.076,62	732.618,35
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2018	5.649.863,66	6.382.482,01	732.618,35
PARTE VINCOLATA	896.542,85	1.045.760,12	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	719.362,86	569.016,29	- 150.346,57

Rendiconto 2019

La gestione complessiva 2019 approvata dall'Ente ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un risultato formale di amministrazione pari a euro 8.102.551,51 e, dedotti i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti complessivamente quantificati in euro 10.032.339,24, con un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di euro 1.929.787,73.

Anche per il 2019 l'Ente ha prodotto osservazioni con nuovi calcoli sui proventi da CDS che per i motivi già visti relativamente ai rendiconti 2017 e 2018, non possono essere accolti.

Quanto alla quota vincolata per legge e principi contabili, rideterminata al termine dell'istruttoria dal magistrato istruttore in euro 820.865,03 (in aumento di euro 543.519,29 rispetto alla quantificazione dell'Ente), la stessa, a seguito della rideterminazione effettuata sull'esercizio 2018 e della quota accantonata di cui all'allegato A2 - rigo m1, al termine dell'esercizio 2019 viene rideterminata in euro 258.016,58 (inferiore anche alla quota originariamente approvata con il rendiconto 2019) come indicato dalla tabella che segue:

vincoli derivanti da trasferimenti leggi e principi contabili 2018	569.016,29
avanzo applicato al bilancio 2019	316.500,00
apporto della gestione competenza 2019	529.542,38
apporto della gestione residui 2019	- 386.414,54
rettifiche conto vincolo (vincoli cds 142+208 da ricostituire e quota accantonata in FCDE)	- 137.627,56
totale vincoli derivanti da trasferimenti leggi e principi contabili 2019	258.016,58
quota vincolata approvata dall'ente	277.345,74
quota da svincolare al 31/12/2019	- 19.329,17

Infine, per quanto concerne il vincolo derivante dalla contrazione di mutui, anch'esso rideterminato in istruttoria l'Ente, in sede di controdeduzioni, ha osservato che nell'anno 2019 l'allegato C) (rettificato e nuovamente allegato agli atti), relativo al controllo delle poste vincolate/destinate confluite nel risultato di amministrazione dalla cancellazione dei residui, deve essere modificato per l'indicazione della cancellazione dei residui attivi di cui alla colonna C che era indicata nella riga "residui passivi eliminati finanziati da risorse vincolate per legge o da principi contabili" invece che "residui passivi eliminati finanziati da risorse derivanti dalla contrazione di mutui" come riscontrabile anche nell'allegato A/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" nei vincoli derivanti da finanziamenti.

Pertanto, si può confermare il vincolo originario derivante dalla contrazione di mutui al termine dell'esercizio 2019 in euro 681.493,51.

Alla luce di quanto osservato, la composizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 risulta essere la seguente:

Composizione risultato di amministrazione esercizio 2019

Risultato di amministrazione	31/12/2019		
	Ente CC 19/2020	Saldi rideterminati dal M.I.	differenze
	8.102.551,51	8.102.551,51	
PARTE ACCANTONATA	8.914.006,46	8.914.006,46	0,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2017	7.990.254,94	7.990.254,94	0,00
Altri accantonamenti:	763.960,13	763.960,13	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	712.310,13	712.310,13	-
Accantonamenti per contenzioso	50.000,00	50.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	1.650,00	1.650,00	-
Accantonamenti per perdite nelle soc. partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	159.791,39	159.791,39	-
PARTE VINCOLATA	1.061.044,95	1.041.715,79	- 19.329,16
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	277.345,74	258.016,58	-19.329,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	102.205,70	102.205,70	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	681.493,51	681.493,51	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	57.287,83	57.287,83	-
PARTE DISPONIBILE	- 1.929.787,73	- 1.910.458,57	19.329,16

Conclusioni e valutazione del disavanzo di amministrazione registrato al 31 dicembre 2019

Al termine dell'esame delle gestioni finanziarie il risultato di amministrazione ha evidenziato al 31 dicembre 2019 un disavanzo di amministrazione - parte disponibile negativa - pari ad euro 1.910.458,57, ossia di pressoché identico ammontare (con un lieve miglioramento) rispetto a quello registrato dall'Ente con l'approvazione del rendiconto 2019.

Pertanto, possono restar ferme le valutazioni dell'Ente circa il ripiano dello stesso distinto nelle sue due diverse componenti:

disavanzo approvato dall'Ente con il rendiconto 2019	1.929.787,73
di cui:	-
a) disavanzo FAL a seguito sentenza n. 4/2020 Corte cost.	712.310,13
b) disavanzo ex art. 39 quater	1.217.477,60

L'Ente ha ritenuto di ripianare in quindici anni la quota pari ad euro 1.217.477,60 (quale disavanzo ex art. 39 quater) e di qualificare la restante parte quale disavanzo FAL in conseguenza della sentenza n. 4 della Corte cost.

L'organo consiliare, con atto CC 27/2020 ha, quindi, deliberato nei termini previsti dalla norma (45 gg successivi all'approvazione del rendiconto 2019) il ripiano della tipologia di disavanzo da FCDE avvalendosi del periodo massimo di ripiano di anni 15 (a decorrere dal 2021) con quote annuali costanti di euro 81.165,17, mentre, per quanto concerne il disavanzo per la ricostituzione del FAL, ne ha previsto il ripiano in quote annuali differenziate (pari a euro 20.992,97 nel 2020), per il periodo corrispondente alla restituzione dell'anticipazione di cassa.

	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
QUOTA DISAVANZO RIPIANO FAL	20.992,87	21.700,60	22.432,19
QUOTA DISAVANZO FCDE		81.165,17	81.165,17
TOTALE	20.992,87	102.865,77	103.597,36

Per il finanziamento del disavanzo l'Ente ha quindi disposto l'impiego delle economie di spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui approvato con atto n. 13/2020 e, per le annualità non ricomprese nella programmazione 2020-2022, ha disposto l'impiego delle economie di spesa e di tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quello con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011, e da altre entrate in conto capitale.

Quanto al disavanzo ex art. 39 quater, la Sezione, a seguito delle risultanze emerse in sede istruttoria, ritiene utile evidenziare che lo stesso è quantificabile in euro 1.512.518,80 quale differenza emergente tra l'importo di FCDE accantonato nel risultato 2018, determinato con metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 (rideterminato dal magistrato istruttore in euro 6.382.482,01) sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 (pari a euro 1.099.800,00), al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti (per euro 1.004.545,87) per un totale di euro 6.477.736,14, e l'importo del FCDE 2019 determinato in sede di rendiconto con il metodo ordinario, pari ad euro 7.990.254,94.

FCDE semplificato al termine del 2019	6.477.736,14
FCDE calcolato con metodo ordinario al termine del 2019	7.990.254,94
Disavanzo finanziabile in 15 anni	1.512.518,80

L'Ente, come osservato sopra, ha deciso di ricondurre a tale disavanzo la quota di euro 1.217.477,60, finanziato in quindici anni.

La restante parte di euro 712.310,13 è, invece, ricondotta a disavanzo FAL. Sul punto occorre ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 4/2020, ha pronunciato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che consentiva di utilizzare il FAL per finanziare il FCDE con conseguente cancellazione del FAL stesso dalla composizione del risultato di amministrazione.

Conseguentemente, tutti gli enti locali che avevano usufruito della facoltà concessa dalla norma dichiarata incostituzionale hanno dovuto ricostituire, a decorrere di fatto dall'esercizio 2019, il FAL con apposito accantonamento nel risultato di amministrazione. Ciò ha comportato l'emersione, in numerosi enti locali, di ulteriori quote di disavanzo di amministrazione.

Il legislatore, con l'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, (introdotto nella fase di conversione con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020 n. 8) ha provato a disciplinare le conseguenze derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 2020 n. 4, disponendo che in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali avrebbero dovuto accantonare per intero il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione, fornendo indicazioni sulle modalità di contabilizzazione nel bilancio di previsione 2020-2022 e nei successivi e introducendo, altresì, un meccanismo di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta contabilizzazione del FAL, secondo cui *"l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio"* (cfr. comma 2).

Successivamente, con la sentenza 29 aprile 2021 n. 80, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali anche i commi 2 e 3 dell'art. 39 ter del d.l. 162/2019, con la conseguenza che l'eventuale disavanzo derivante dalla ricostituzione del FAL debba venire finanziato per le vie ordinarie.

La vicenda della corretta contabilizzazione e dell'orizzonte temporale del ripiano del cosiddetto disavanzo da FAL, peraltro, ha avuto ulteriori sviluppi poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 citata, il legislatore è intervenuto con l'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, mettendo a disposizione degli enti locali un fondo per la compartecipazione dello Stato ai disavanzi da FAL emersi per opera delle disposizioni agevolatrici recate dal predetto articolo 39-ter dl 162/2019, e introducendo - a partire dal 2021- un nuovo meccanismo di ripiano (di durata decennale) dei disavanzi in questione correlati alla parziale dichiarazione d'incostituzionalità del medesimo articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Pertanto, in considerazione di quest'ultima norma, il Comune di San Vincenzo, ha disposto il ripiano del disavanzo da FAL (quantificato al termine dell'esercizio 2019, con atto CC 27/2020, in euro 712.310,13, e pari al termine dell'esercizio 2020 ad euro 691.317,30) in dieci anni con rate di euro 69.131,73 ciascuna.

2. GESTIONE DI CASSA

All'esito dell'esame istruttorio sono emerse criticità anche con riferimento alla gestione della liquidità con l'emersione al termine dell'esercizio 2019 di un rilevante squilibrio di cassa.

Difatti l'Ente, dopo aver fatto ricorso nel corso dell'anno all'anticipazione di tesoreria, non ha provveduto alla restituzione integrale della stessa al termine dell'esercizio.

A ciò si aggiunge l'utilizzo delle somme riferite a fondi a destinazione vincolata, anch'essi non ricostituiti al termine dell'esercizio 2019.

Importo dell'anticipazione non restituita al 31/12	2.435.164,34
Entrate vincolate utilizzate (art. 195 c. 2 del TUEL), ma non ricostituite	411.576,09
Squilibrio di cassa	2.846.740,43

Pertanto, lo squilibrio di cassa complessivo ammonta ad euro 2.846.740,43 ed evidenzia l'incapacità dell'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. L'anticipazione di tesoreria non può, infatti, essere considerata uno strumento ordinario di finanziamento della spesa corrente dovendo l'Ente ricorrervi solo in presenza di situazioni di disallineamento temporale tra gli incassi ed i pagamenti ferma restando la copertura delle spese con le entrate iscritte in bilancio.

Secondo la giurisprudenza contabile, l'utilizzo improprio delle anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) rappresenta una elusione dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Senza dimenticare la mancata ricostituzione, al termine dell'esercizio, dei fondi vincolati usati per il finanziamento di spese correnti.

In sede di controdeduzioni l'Ente ha evidenziato che, relativamente all'anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre 2019, la stessa è stata rimborsata nel 2020 con le prime riscossioni utili; negli anni successivi ha fatto, poi, nuovamente ricorso all'anticipazione ma questa è stata regolarmente restituita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (nulla evidenziando circa l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata).

La Sezione prende atto della restituzione dell'anticipazione ma ritiene essenziale un costante monitoraggio della gestione di liquidità, al fine di ripristinare e preservare gli equilibri di cassa.

3. ULTERIORI CRITICITA'

Infine, l'istruttoria condotta sui rendiconti 2017, 2018 e 2019 ha evidenziato la mancata conciliazione delle voci di debito e credito in essere nei confronti degli organismi e società partecipate, rispetto ai dati desumibili dai bilanci degli enti medesimi (Soc. Parchi Val di Cornia).

Al riguardo l'Ente ha attestato che i crediti vantati della Società risultato essere pari ad euro 314.027,52 rispetto a correlati debiti del Comune pari a euro 225.122,64, e che la differenza non conciliata (di euro 88.904,88) è attribuibile, prevalentemente, a residui relativi a contratti di servizio relativi alle annualità 2005, 2012 e 2014 e che la situazione creditoria/debitoria, pur non essendo cambiata nel 2019, è stata in parte sanata nei successivi esercizi 2020/2021.

In sede di controdeduzioni l'Ente ha evidenziato che la somma non conciliata di euro 88.904,88 con la partecipata Parchi Val di Cornia, è stata, poi, conciliata nel corso del 2020 per l'importo di euro 30.000,00, dovuto a parte della quota servizi 2014 pagato nel 2021 con entrate dell'Ente. Alla data odierna, inoltre, l'Ente ha provveduto a conciliare l'importo riferito al 2012, per euro 19.696,51.

L'Ente ha, inoltre, contestato l'importo di euro 1.633,50 per l'intervento non preventivamente autorizzato dal Comune ed il cui costo doveva gravare sulla società Parchi, e parte dell'importo per il contratto di servizio 2005 per euro 18.088,01 che anche dalle scritture della Parchi stessa risulta erroneamente contabilizzato con le compensazioni delle forniture idriche pagate dal Comune ma a carico della Società. In merito a questi ultimi punti l'Ente attende riscontro dalla partecipata.

Sono in corso ulteriori approfondimenti con ricerche di archivio da parte dell'Ente sulla quota restante dei canoni di servizio 2005 per euro 19.486,81.

La Sezione prende atto di quanto osservato dall'Ente ricordando che il fenomeno rilevato costituisce una irregolarità contabile poiché comporta la rendicontazione di un risultato di amministrazione non veritiero e attendibile e, negli esercizi successivi, potrebbe dar luogo alla mancata copertura di spese finanziate con l'avanzo libero così (impropriamente) determinato.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- constatato che l'emersione del disavanzo come indicato in parte motiva ha già trovato una previsione di copertura, ritiene necessario che l'Ente prosegua nel ripiano del disavanzo di amministrazione registrato al termine dell'esercizio 2019 in conseguenza della reiscrizione del FAL a seguito delle pronunce della Corte costituzionale nonché del disavanzo da FCDE derivante dal passaggio del metodo semplificato al metodo ordinario nella determinazione del predetto fondo a rendiconto garantendo l'effettività del finanziamento nel tempo delle quote annuali stabilite;
- richiama l'Ente a garantire il rispetto degli adempimenti relativamente alla conciliazione dei debiti/crediti riferiti alle società partecipate ed a monitorare costantemente la gestione di cassa.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2022.

Il relatore

Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il presidente

Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 28 ottobre 2022
Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)